



STATUTO

UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

STATUTO

**APPROVATO DAL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE
ROMA 10, 11, 12 , 13 FEBBRAIO 2002**

PARTE PRIMA - PRINCIPI ISTITUTIVI

- ART. 1 (DENOMINAZIONE, SEDE)
- ART. 2 (SCOPI)
- ART. 3 (COMPITI)
- ART. 4 (ISCRIZIONE, QUOTE ASSOCIATIVE, PATRIMONIO)
- ART. 5 (I DIRITTI DEGLI ISCRITTI)

PARTE SECONDA - STRUTTURA DELLA UILPA

- ART. 6 (STRUTTURE)
- ART. 7 (RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA)
- ART. 8 (GRUPPI AZIENDALI UIL)
- ART. 9 (AGIBILITA' SINDACALE ORGANISMI DI BASE)
- ART. 10 (COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE DEFINIZIONE, COSTITUZIONE E COMPITI)
- ART. 11 (ORGANI)
- ART. 12 (ASSEMBLEA CONGRESSUALE)
- ART. 13 (COMITATO DIRETTIVO)
- ART. 14 (SEGRETERIA)
- ART. 15 (COORDINAMENTI PROVINCIALI UILPA DEFINIZIONE E COMPITI)
- ART. 16 (ORGANI)
- ART. 17 (CONGRESSO)
- ART. 18 (L'ASSEMBLEA GENERALE DEI QUADRI PROVINCIALI)
- ART. 19 (COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI)
- ART. 20 (SEGRETERIA)
- ART. 21 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)
- ART. 22 (COORDINAMENTI NAZIONALI. DEFINIZIONE, COMPITI, COSTITUZIONE)
- ART. 23 (COMPARTO SICUREZZA)
- ART. 24 (STRUTTURE DECENTRATE)
- ART. 25 (ORGANI)
- ART. 26 (CONGRESSO)
- ART. 27 (COMITATO DIRETTIVO)
- ART. 28 (DIREZIONE NAZIONALE)
- ART. 29 (SEGRETERIA NAZIONALE)
- ART. 30 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

PARTE TERZA - L' UNIONE NAZIONALE

- ART. 31 (ORGANI DELLA UNIONE NAZIONALE LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
- ART. 32 (CONGRESSO E ATTRIBUZIONI)
- ART. 33 (CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE)

ART. 34 (COMITATO CENTRALE. ATTRIBUZIONI)
ART. 35 (COMITATO CENTRALE - CONVOCAZIONE)
ART. 36 (DIREZIONE - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI)
ART. 37 (SEGRETERIA NAZIONALE)
ART. 38 (IL SEGRETARIO GENERALE)
ART. 39 (IL TESORIERE)
ART. 40 (IL PRESIDENTE)
ART. 41 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)
ART. 42 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)
ART. 43 (NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO)

PARTE QUARTA - NORME GENERALI

ART. 44 (FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI)
ART. 45 (DEMOCRAZIA INTERNA)
ART. 46 (INCOMPATIBILITÀ INTERNE E FUNZIONALI)
ART. 47 (RAPPORTI TRA LA UILPA E LE STRUTTURE)
ART. 48 (INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI)
ART. 49 (RISPETTO DELLO STATUTO)
ART. 50 (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)
ART. 51 (LIMITI DI ETÀ)

PARTE QUINTA - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 52 (MODIFICA DELLO STATUTO)
ART. 53 (VALIDITÀ DELLO STATUTO)
ART. 54 (RINVIO ALLO STATUTO CONFEDERALE)

PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI

ART. 1 **(DENOMINAZIONE, SEDE)**

1. L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (UILPA), SUBENTRATA ALLE DISCIOLTE CATEGORIE UIL STATALI, UIL FEDERAZIONE UNIVERSITA' E RICERCA E UIL DIPENDENTI ENTI PUBBLICI, È IL SINDACATO DEMOCRATICO ED UNITARIO DEI LAVORATORI E LAVORATRICI DELL' AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, CIVILE E MILITARE, DEGLI ENTI PUBBLICI, DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA, ASSOCIATI, INDIPENDENTEMENTE DALLE LORO CONVINZIONI RELIGIOSE E POLITICHE, PER LA DIFESA DEI DIRITTI E DEI COMUNI INTERESSI PROFESSIONALI, ECONOMICI, SOCIALI.
2. LA UILPA È INDIPENDENTE DA QUALSIASI INFLUENZA DI GOVERNO, DI CONFESIONI E DI PARTITI POLITICI.
3. L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ADERISCE ALL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) E, PER TRAMITE DI ESSA, IN SEDE INTERNAZIONALE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (I.C.F.T.U.) ED ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (C.E.S.).
4. NEGLI ATTI UFFICIALI L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ASSUME LA DENOMINAZIONE UILPA.
5. LA SEDE DELLA UILPA È IN ROMA.

ART. 2 **(SCOPI)**

1. LA UILPA TUTELA E DIFENDE GLI INTERESSI PROFESSIONALI, GIURIDICI, ECONOMICI E MORALI, INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI DA ESSA RAPPRESENTATI.

2. ESSA PROMUOVE UNA POLITICA ATTA A CONSEGUIRE UNA EFFETTIVA EGUAGLIANZA GIURIDICA, UNA GIUSTIZIA SOCIALE ED ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA E FRA LE CATEGORIE.
3. INTRAPRENDE IN FAVORE DELLA CATEGORIA RAPPRESENTATA TUTTE LE INIZIATIVE CHE SIANO IN ARMONIA CON LA POLITICA SINDACALE PERSEGUITA DALLA UIL.
4. LA UILPA OPERA CON AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA.

ART. 3 (COMPITI)

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI NELL'ART. 2 LA UILPA INTENDE:

- ORGANIZZARE I LAVORATORI E LE LAVORATRICI E GUIDARLI NELLE LOTTE PER LA DIFESA DEI LORO INTERESSI INTERVENENDO ATTIVAMENTE SU TUTTI I PROBLEMI CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN OGNI SEDE, NE PONGONO IN DISCUSSIONE I DIRITTI E LE CONQUISTE COMUNI;
- PROMUOVERE IMPOSTAZIONI E SOLUZIONI PER LA TUTELA CONTRATTUALE DEI LAVORATORI;
- FAVORIRE L'ADESIONE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI ALLA VITA DELL'ORGANIZZAZIONE PER MEZZO DELLE STRUTTURE E DELLE RAPPRESENTANZE SUI LUOGHI DI LAVORO E SUL TERRITORIO;

TALI ATTIVITÀ NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI ED USUFRUISCONO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE.

PER QUESTO LA UILPA SI CONFORMA ALLE SEGUENTI CLAUSOLE:

1. DIVIETO DI DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI O AVANZI DI GESTIONE NONCHÈ FONDI, RISERVE O CAPITALI DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE;
2. OBBLIGO DI DEVOLVERE, A NORMA DI LEGGE, IL PATRIMONIO DELL'ENTE IN CASO DI SCIOGLIMENTO PER QUALUNQUE CAUSA, AD ALTRA ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ ANALOGHE OD A FINI DI PUBBLICA UTILITÀ.

ART. 4 (ISCRIZIONE, QUOTE ASSOCIATIVE, PATRIMONIO)

1. L'ISCRIZIONE ALLA UILPA SI EFFETTUA - PUR NEL RISPETTO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA - IN CONFORMITÀ CON LE NORME FISSATE DAGLI ORGANI DELLA UIL.

2. L'ADESIONE SI REALIZZA CON LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELL'ATTO DI DELEGA A RISCOUTERE LA CONTRIBUZIONE SINDACALE, RILASCIATO A FAVORE DELLA UILPA.
3. I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SONO INTRASMISSIBILI.
4. LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE È STABILITA DAL COMITATO CENTRALE.
5. IL TESSERAMENTO VERRÀ EFFETTUATO IN CONFORMITA' ALLE NORME CONFEDERALI.
6. IL PATRIMONIO SOCIALE DELLA UILPA È COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ORGANIZZAZIONE E DI QUELLI CHE COMUNQUE LE PERVENGONO.
7. LE ENTRATE SONO COSTITUITE DA:
 - A) L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI VERSATI DAGLI ORGANIZZATI;
 - B) GLI INTERESSI ATTIVI, LE ALTRE RENDITE PATRIMONIALI E LE SOMME INCASSATE PER ATTI DI LIBERALITÀ.

ART. 5

(I DIRITTI DEGLI ISCRITTI)

TUTTI GLI ISCRITTI ALLA UILPA, PURCHÈ IN REGOLA CON LA CORRESPONSIONE DELLA CONTRIBUZIONE E CON LE NORME PER IL TESSERAMENTO, CON IL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO E NON RISULTINO ISCRITTI OD ADERENTI AD ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, HANNO IL DIRITTO DI:

- ESSERE ELETTORI ED ELEGGIBILI A TUTTE LE CARICHE INTERNE ALL'ORGANIZZAZIONE;
- ESSERE CANDIDABILI PER LE STRUTTURE DELLA UILPA E CANDIDABILI NELLE LISTE DI ORGANIZZAZIONE PER LE ELEZIONI DI R.S.U.;
- PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DELLE SCELTE DELLA UILPA;
- ESSERE DESIGNATI A RAPPRESENTARE LA UILPA IN ATTIVITÀ, STRUTTURE O ENTI ESTERNI;
- USUFRUIRE DEI SERVIZI E DEI VANTAGGI CONNESSI AL POSSESSO DELLA TESSERA DELLA UILPA;
- ESSERE INFORMATI SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI.

PARTE SECONDA

STRUTTURA DELLA UILPA

ART.6

(STRUTTURE)

1. SONO STRUTTURE DELLA UILPA :
 - A) I GRUPPI AZIENDALI UIL (G.A.U.);
 - B) I COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE;
 - C) I COORDINAMENTI PROVINCIALI UILPA;
 - D) I COORDINAMENTI NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE.
2. I COORDINAMENTI PROVINCIALI UILPA ED I COORDINAMENTI NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE SONO STRUTTURE GIURIDICAMENTE ED AMMINISTRATIVAMENTE AUTONOME, GODONO DI AUTONOMIA GESTIONALE POLITICO-ORGANIZZATIVA NEI LIMITI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO E RISPONDONO DIRETTAMENTE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.
3. LA RESPONSABILITÀ DELLE SCELTE GESTIONALI, DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DELLE OBBLIGAZIONI DI QUALSIASI GENERE, APPARTIENE ALLA STRUTTURA CHE LE HA CONTRATTE. LA UILPA NON RISPONDE A QUALSIASI TITOLO O CAUSA, O IN SPECIE PER IL FATTO DELLA MERA DIPENDENZA ORGANIZZATIVA, DI TALI OBBLIGAZIONI.
4. L'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA RISPONDE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO UNICAMENTE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL SEGRETARIO GENERALE SU MANDATO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE.
5. EVENTUALI RAPPORTI DI NATURA AMMINISTRATIVA O INTERVENTI DI NATURA FINANZIARIA DISPOSTI DALLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA A FAVORE DI STRUTTURE, COSTITUISCONO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PROPRIA DELLA UILPA SENZA ASSUNZIONE DI CORRESPONSABILITÀ.

ART.7

(RESPONSABILITÀ GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA)

1. TUTTE LE OPERAZIONI DI TRAZIONE SUI DEPOSITI, CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI COMUNQUE APERTI DALLE STRUTTURE DELLA UILPA DI QUALSIASI LIVELLO DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE CON DOPPIA FIRMA CONGIUNTA, UNA DELLE QUALI DEVE ESSERE, OBBLIGATORIAMENTE, QUELLA DEL TESORIERE DELLA STRUTTURA.
2. SU TUTTI I CONTI OVE AFFLUISCONO I CONTRIBUTI RELATIVI ALLE RITENUTE SINDACALI OPERATE AGLI ISCRITTI ORGANIZZATI DALLA UILPA OPERERANNO, IN VIA ESCLUSIVA ED A FIRME CONGIUNTE, IL SEGRETARIO GENERALE ED IL TESORIERE DELLA CATEGORIA.
3. L'ESERCIZIO FINANZIARIO DELLA UILPA E DI TUTTE LE SUE STRUTTURE NAZIONALI E PROVINCIALI COINCIDE CON L'ANNO SOLARE.
4. TUTTE LE STRUTTURE DELLA UILPA SONO TENUTE A SOTTOPORRE ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DI OGNI ANNO AL COMPETENTE ORGANISMO DI VOTO PER LA LORO

APPROVAZIONE, I RENDICONTI ANNUALI CONSUNTIVI ED I PREVENTIVI DI SPESA VERIFICATI DAL PROPRIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, REDATTI SECONDO LO SCHEMA APPOSITAMENTE PREDISPOSTO DALLA ORGANIZZAZIONE.

5. NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA LORO APPROVAZIONE (ENTRO IL 15 APRILE), IL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO PRECEDENTE ED IL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO DEVONO ESSERE DEPOSITATI, CORREDATI DEL SALDO BANCARIO O POSTALE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE DEI CONTI CORRENTI E/O DI DEPOSITO COMUNQUE ACCESI O INTESTATI ALLA STRUTTURA:
 - A) PRESSO LA CONFEDERAZIONE: DALL' UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA;
 - C) PRESSO L' UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA: DAI COORDINAMENTI NAZIONALI E DAI COORDINAMENTI PROVINCIALI DI CATEGORIA;
 - D) PRESSO I COORDINAMENTI NAZIONALI: DAI COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O ENTE

ART. 8

(GRUPPI AZIENDALI UIL)

1. IL G.A.U. È LA STRUTTURA DI BASE DEL SINDACATO UILPA.
2. ESSO È COSTITUITO DA TUTTI GLI ISCRITTI DELLA STESSA UNITÀ AZIENDALE DI POSTO DI LAVORO CHE, A SUFFRAGIO DIRETTO, ELEGGONO UN RESPONSABILE SINDACALE ED EVENTUALMENTE UNA SEGRETERIA.
3. ESSO È CONVOCATO DAL RESPONSABILE ELETTO O, SU RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO DEGLI ISCRITTI DAL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE, O SU INIZIATIVA DI QUEST'ULTIMO. IN ASSENZA DELLE PREDETTE STRUTTURE LA CONVOCAZIONE VIENE EFFETTUATA DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE UIL PA.
4. AL RESPONSABILE DEL G.A.U. COMPETE LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI SUL POSTO DI LAVORO; SVOLGE D'INTESA CON IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PROPAGANDA E TESSERAMENTO.

ART. 9

(AGIBILITÀ SINDACALE ORGANISMI DI BASE)

1. TUTTE LE AGIBILITÀ SINDACALI DI COMPETENZA DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILPA DERIVANTI DA LEGGI, CONTRATTI E/O REGOLAMENTI INTERNI OD ESTERNI, COSTITUISCONO IL MONTE DELLE AGIBILITÀ DEL G.A.U.
2. LE MODALITÀ DI GESTIONE SONO CONTENUTE NELL'APPOSITO "REGOLAMENTO PER L'AGIBILITÀ DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILPA" CHE DOVRÀ ESSERE EMANATO

SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA U.I.L.

3. IL REGOLAMENTO PER LE AGIBILITÀ DEVE RISPONDERE A CRITERI DI MASSIMA TRASPARENZA E DEVE IN OGNI CASO DEFINIRE IL LIVELLO DI RESPONSABILITÀ PER L'ATTRIBUZIONE E LA GESTIONE DELLE AGIBILITÀ SINDACALI.

ART. 10

(COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE DEFINIZIONE, COSTITUZIONE E COMPITI)

1. I COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE POSSONO ESSERE COSTITUITI SE HANNO UN NUMERO DI ISCRITTI NON INFERIORE A CINQUE.
2. I COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE SONO STRUTTURE DECENTRATE DELLA UILPA E DEI COORDINAMENTI NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE .
3. ESSI SONO COSTITUITI DA TUTTI I G.A.U. PRESENTI IN CIASCUNA PROVINCIA ED APPARTENENTI ALLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, ENTE, UNIVERSITA'.
4. OVE NELLA MEDESIMA PROVINCIA ESISTA UN SOLO POSTO DI LAVORO RICONDUCIBILE AL MEDESIMO COORDINAMENTO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE , IL RELATIVO G.A.U. ASSUME I COMPITI DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE.
5. IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE ELABORA LE PROPOSTE ED È PORTATORE DELLE PROPRIE SPECIFICHE PROBLEMATICHE A LIVELLO TERRITORIALE.
6. ESSO SVOLGE D'INTESA CON IL COORDINAMENTO PROVINCIALE UILPA LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA SUL TERRITORIO E, QUALORA DOVESSERO SORGERE CONTROVERSIE, SUBENTRERA' LA SEGRETERIA NAZIONALE DI CATEGORIA.

ART. 11

(ORGANI)

SONO ORGANI DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE :

- A) L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE;
- B) IL COMITATO DIRETTIVO (EVENTUALE);
- C) LA SEGRETERIA;
- D) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- E) IL TESORIERE.

ART. 12

(ASSEMBLEA CONGRESSUALE)

1. L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE È COSTITUITA DAI DELEGATI DEI G.A.U. E DEVE ESSERE TENUTA, SECONDO LE MODALITÀ FISSATE DAL COORDINAMENTO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE, IN VIA ORDINARIA PRIMA DEL CONGRESSO PROVINCIALE DELLA UILPA ED IN VIA STRAORDINARIA QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN TERZO DEGLI ISCRITTI O LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE.
2. ESSA ELEGGE I DELEGATI AL CONGRESSO PROVINCIALE DELLA UILPA, QUELLI AL CONGRESSO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE, IL COLLEGIO DEI REVISORI E, SE PREVISTO, IL COMITATO DIRETTIVO; OVE QUEST'ULTIMO NON SIA PREVISTO ELEGGE LA SEGRETERIA E IL TESORIERE.
3. ESSA ESAMINA E DISCUTE L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO, STABILENDO GLI INDIRIZZI CUI SI DOVRÀ ISPIRARE L'AZIONE FUTURA DEL COORDINAMENTO STESSO.

ART. 13

(COMITATO DIRETTIVO)

1. IL COMITATO DIRETTIVO PUÒ ESSERE COSTITUITO SOLO NEL CASO IN CUI GLI ISCRITTI AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE RAGGIUNGANO IL NUMERO DI ALMENO QUINDICI ISCRITTI.
2. IL COMITATO DIRETTIVO È, TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO, IL MASSIMO ORGANO DELIBERANTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE.
3. ELEGGE AL PROPRIO INTERNO LA SEGRETERIA DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE, IL TESORIERE ED IL COORDINATORE PROVINCIALE; SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE L'ANNO SU CONVOCAZIONE DEL COORDINATORE, O QUANDO LO RICHIEDANO ALMENO UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI.
4. FORNISCE ALLA SEGRETERIA GLI INDIRIZZI DI POLITICA SINDACALE; ESERCITA L'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI NON FACENTI PARTE DI ORGANISMI SUPERIORI, SECONDO LE NORME STABILITE NELLO STATUTO CONFEDERALE; ESAMINA ED APPROVA IL RENDICONTO ANNUALE CONSUNTIVO E PREVENTIVO.
5. QUALORA IL COMITATO DIRETTIVO NON FOSSE ELETTO I COMPITI DEL DIRETTIVO SONO OVVIAMENTE ATTRIBUITI ALL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE.

ART. 14
(SEGRETERIA)

1. LA SEGRETERIA È L'ORGANO ESECUTIVO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE.
2. ATTUA LE DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO; MANTIENE I RAPPORTI CON LA SEGRETERIA NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE E CON IL COORDINAMENTO PROVINCIALE UILPA.
3. SVOLGE L'ATTIVITA' SINDACALE SUL TERRITORIO NELL' AMMINISTRAZIONE O ENTE DI COMPETENZA, COORDINANDO L'ATTIVITÀ DEI G.A.U. E L'ATTIVITA' COMUNQUE CONNESSA ALL'ELEZIONE DELLE R.S.U. FORNENDO OGNI UTILE COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI; CURA L'INFORMAZIONE, LA PROPAGANDA E IL PROSELITISMO TRA I LAVORATORI E LE LAVORATRICI.

ART. 15
(COORDINAMENTI PROVINCIALI UILPA
DEFINIZIONE E COMPITI)

1. I COORDINAMENTI PROVINCIALI UILPA SONO STRUTTURE DECENTRATE DELLA CATEGORIA E LA RAPPRESENTANO NEL TERRITORIO.
2. OPERANO NELL'AMBITO DI PROPRIE COMPETENZE TERRITORIALI, ELABORANO E CONDUCONO L'AZIONE SINDACALE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEI PROPRI ORGANI IN ADERENZA ALLE FINALITÀ ED ALL'ORDINAMENTO STATUTARIO ED IN ARMONIA CON GLI INDIRIZZI DEGLI ORGANI NAZIONALI.
3. COSTITUISCONO IL RIFERIMENTO UNITARIO DELLA CATEGORIA NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI CONFEDERALI.
4. HANNO COMPITI DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NEI CONFRONTI DEI COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE E CURANO LE INIZIATIVE DI POLITICA ORGANIZZATIVA CHE SI RENDERANNO NECESSARIE ANCHE AI FINI DELL'AZIONE SOCIALE SUL TERRITORIO.
5. EFFETTUANO, D'INTESA CON I COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE, LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA SUL TERRITORIO.
6. NELLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO (ANAS, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, VIGILI DEL FUOCO), NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI DI RICERCA LA CONTRATTAZIONE È SVOLTA DALLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO CHE POSSONO ESSERE COADIUVATE DALLA CORRISPONDENTE STRUTTURA DI CATEGORIA.

7. IN ASSENZA DELLE SPECIFICHE STRUTTURE TERRITORIALI DI ENTE O AMMINISTRAZIONE SONO TITOLARI ESCLUSIVI DELLA CONTRATTAZIONE.
8. I COORDINAMENTI PROVINCIALI UILPA HANNO AUTONOMIA AMMINISTRATIVA.
9. LE CARICHE DI COORDINATORE PROVINCIALE RESPONSABILE, DI TESORIERE E DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOVRANNO ESSERE ESPRESSIONE DI COORDINAMENTI DIVERSI E, INOLTRE, LE CARICHE DI : COORDINATORE PROVINCIALE RESPONSABILE, TESORIERE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, E DI DELEGATO ALLA FUNZIONE DI COORDINATORE REGIONALE, DOVRANNO ESSERE ATTRIBUITE, IN VIA PRIORITARIA, A DIRIGENTI SINDACALI CHE SIANO ESPRESSIONE DI COORDINAMENTI DI ENTE/AMMINISTRAZIONE A CONTRIBUZIONE ORDINARIA.

**ART. 16
(ORGANI)**

SONO ORGANI DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE UILPA:

1. IL CONGRESSO;
2. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI QUADRI PROVINCIALI;
3. IL COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE ;
4. LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO;
5. IL TESORIERE;
6. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

**ART. 17
(CONGRESSO)**

1. IL CONGRESSO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE UILPA DEVE ESSERE TENUTO, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL COMITATO CENTRALE DI CATEGORIA, IN VIA ORDINARIA PRIMA DEI CONGRESSI DELL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA E DELLA CAMERA SINDACALE PROVINCIALE; IN VIA STRAORDINARIA QUANDO LO RICHIEDANO, IN FORMA SCRITTA, ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE CHE RAPPRESENTANO LA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI.
2. IL CONGRESSO È IL MASSIMO ORGANO DELIBERANTE DEL SINDACATO PROVINCIALE DI CATEGORIA, ESAMINA E DISCUTE L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO E NE STABILISCE GLI INDIRIZZI DI POLITICA SINDACALE.

**ART. 18
(L'ASSEMBLEA GENERALE DEI QUADRI PROVINCIALI)**

1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI QUADRI PROVINCIALI È COMPOSTA DAI RESPONSABILI DEI G.A.U. E DAGLI ISCRITTI ELETTI COMPONENTI RSU NELLE LISTE DELLA UILPA.
2. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI QUADRI PROVINCIALI FORNISCE INDICAZIONI ED INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SINDACALE AL COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE ED ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE UILPA.

ART. 19
(COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI)

1. IL COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI UILPA È COMPOSTO DAI COORDINATORI PROVINCIALI DI OGNI ENTE, MINISTERO, AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ-RICERCA. IL VOTO DI CIASCUN COORDINATORE È COMMISURATO AL NUMERO DEGLI ISCRITTI DA ESSO RAPPRESENTATI.
2. IL COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI DELLA UILPA INOLTRE, NON NECESSARIAMENTE NEL PROPRIO AMBITO, ELEGGE:
 - LA SEGRETERIA PROVINCIALE
 - IL TESORIERE
 - COORDINATORE PROVINCIALE RESPONSABILE
3. SI RIUNISCE DI NORMA UNA VOLTA AL MESE SU CONVOCAZIONE DEL COORDINATORE PROVINCIALE RESPONSABILE PROVINCIALE O QUANDO LO RICHIEDA LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.
4. ESAMINA ED APPROVA IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL RENDICONTO CONSUNTIVO ANNUALE.

ART. 20
(SEGRETERIA)

1. LA SEGRETERIA DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE UILPA È L'ORGANO ESECUTIVO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CATEGORIA ED È COMPOSTA, INDICATIVAMENTE, DA TRE A CINQUE COMPONENTI RAPPRESENTATIVI, DI NORMA, DI DIVERSI COMPARTI CONTRATTUALI.
2. GLI INCARICHI DI SEGRETERIA VENGONO ATTRIBUITI NEL CORSO DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA STESSA.
3. LA SEGRETERIA ATTUA LE DECISIONI DEL COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI DI SETTORE, PROVVEDE A MANTENERE I RAPPORTI CON LA SEGRETERIA NAZIONALE UILPA E CON LA CAMERA SINDACALE.

4. ASSICURA LA QUOTIDIANA ATTIVITÀ SINDACALE ED I RAPPORTI TRA LE VARIE STRUTTURE TERRITORIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE, PORTA A CONOSCENZA DELLA BASE LE DECISIONI E I DELIBERATI DEGLI ORGANISMI SINDACALI SUPERIORI; IMPEGNA L'APPARATO DEL COORDINAMENTO PER LA PROPAGANDA, IL PROSELITISMO, L'INFORMAZIONE E TUTTE QUELLE ATTIVITÀ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE E PER L'AFFERMAZIONE DELLA COSCIENZA POLITICO SINDACALE TRA I LAVORATORI E LE LAVORATRICI.

5. NON ESSENDO PREVISTA LA COSTITUZIONE DI STRUTTURE REGIONALI DI CATEGORIA, LE ATTIVITÀ UNITARIE E DI RACCORDO CON LE U.R. UIL SONO AFFIDATE AI COORDINAMENTI PROVINCIALI DELLA UILPA DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE; AL RIGUARDO SI PROVVEDERÀ AD AFFIDARE UNA SPECIFICA DELEGA, IN TAL SENSO, DI NORMA, AD UNO DEI COMPONENTI DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE UILPA. IL COORDINATORE REGIONALE DELEGATO UILPA EFFETTUA, D'INTESA CON I COORDINAMENTI REGIONALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE, LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA SUL TERRITORIO; NELLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO (ANAS, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, VIGILI DEL FUOCO), NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI DI RICERCA LA CONTRATTAZIONE REGIONALE È SVOLTA DALLE STRUTTURE REGIONALI DI COORDINAMENTO CHE POSSONO ESSERE COADIUVATE DAL COORDINATORE REGIONALE DELEGATO DI CATEGORIA. IN ASSENZA DELLE SPECIFICHE STRUTTURE REGIONALI DI ENTE O AMMINISTRAZIONE I COORDINATORI REGIONALI DELEGATI DI CATEGORIA SUBENTRANO NELLA TITOLARITÀ DELLA CONTRATTAZIONE REGIONALE.

ART. 21

(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVVEDE ALLA VERIFICA DELLA SITUAZIONE CONTABILE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE.

PRESENTA ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SINTETICA AL COMITATO DEI COORDINATORI PROVINCIALI SULLA PROPRIA ATTIVITÀ.

I COMPONENTI DEL COLLEGIO NON POSSONO RICOPRIRE CARICHE NEGLI ALTRI ORGANI DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE.

ART. 22

(COORDINAMENTI NAZIONALI. DEFINIZIONE, COMPITI, COSTITUZIONE)

1. SONO STRUTTURE NAZIONALI DELLA UILPA I COORDINAMENTI DI MINISTERO, DI ENTE, DI UNIVERSITÀ-RICERCA, DI AGENZIA FISCALE, DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DELL' ENTE ANAS E DELLA CASSA DD.PP. LA SEGRETERIA

NAZIONALE PROVVEDERA' A REDIGERE E AD AGGIORNARE L'ALBO DEI COORDINAMENTI NAZIONALI DELLA UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2. AI COORDINAMENTI NAZIONALI COMPETE LA GESTIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI INTERNI E DELLE RISORSE DI PROPRIA COMPETENZA: DEBONO ESSERE PORTATORI E PROPONENTI DEI PROBLEMI SPECIFICI E DELLE POSSIBILI SOLUZIONI; GESTIRANNO, IN RACCORDO CON LA CATEGORIA NAZIONALE, OGNI FORMA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O ATTUAZIONE DI RIFORMA; SONO SOGGETTI AL CONTROLLO DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA CHE RESTA TITOLARE DEI POTERI PREVISTI DALLO STATUTO COMPRESA LA TITOLARIETÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
3. IL COORDINAMENTO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE ORGANIZZA A LIVELLO NAZIONALE TUTTI GLI ISCRITTI ALLA UIL APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE O AD UN MEDESIMO ENTE PER LA ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE DEI PROBLEMI SPECIFICI DELL' AMMINISTRAZIONE O DELL' ENTE E DELLE RELATIVE POSSIBILI SOLUZIONI, IN ARMONIA CON LA LINEA DELLA UILPA.
4. ESSO OPERA MEDIANTE LE PROPRIE STRUTTURE INTERNE DECENTRATE ED I PROPRI ORGANI.
5. AL COORDINAMENTO NAZIONALE UILPA UNIVERSITÀ-RICERCA COMPETE LA CONTRATTAZIONE NEGLI ATENEI E NEGLI ENTI DI RICERCA IN RACCORDO CON LA SEGRETERIA NAZIONALE UILPA.
6. OGNI DECISIONE CIRCA LA COSTITUZIONE, SOPPRESSIONE, ACCORPAMENTO DI COORDINAMENTI NAZIONALI DI MINISTERO, DI AZIENDE AUTONOME, DI ENTE PUBBLICO, DI UNIVERSITÀ-RICERCA, VIGILI DEL FUOCO, PENITENZIARI, ANCHE DERIVANTE DA PROCESSI DI RIFORMA, È DI COMPETENZA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE E VIENE RATIFICATA NELLA PRIMA RIUNIONE DALLA DIREZIONE NAZIONALE UILPA.
7. IN CIASCUN COORDINAMENTO NAZIONALE GLI ISCRITTI APPARTENENTI ALL'AREA DELLA DIRIGENZA ELEGGERANNO UN PROPRIO RAPPRESENTANTE.
8. PER CIASCUN COMPARTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, UNIVERSITÀ-RICERCA, AZIENDE AUTONOME, SICUREZZA, ETC.), POTRÀ ESSERE COSTITUITO UN COORDINAMENTO PER SEGUIRE LE SPECIFICHE PROBLEMATICHE DEI DIRIGENTI. TALE COORDINAMENTO SARÀ PRESIEDUTO DA UN COORDINATORE E DA UNA EVENTUALE SEGRETERIA ELETTI DAI RAPPRESENTANTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE DEL PRESENTE ARTICOLO.
9. QUALORA UN COMITATO DIRETTIVO DECIDA, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI, DI SOPRASSEDERE ALL'ELEZIONE DEL COORDINATORE GENERALE, I COMPITI STATUTARIAMENTE PREVISTI SARANNO ASSUNTI, SINO A NUOVA DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO, DA UN COMPONENTE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPA, PREVIA DELIBERA DELLA SEGRETERIA STESSA.

10. I COORDINAMENTI NAZIONALI HANNO AUTONOMIA AMMINISTRATIVA.

ART. 23
(COMPARTO SICUREZZA)

VIENE COSTITUITO IL SETTORE COMPARTO SICUREZZA.
IL RESPONSABILE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE.

ART. 24
(STRUTTURE DECENTRATE)

SONO STRUTTURE DECENTRATE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE:

- I G.A.U. DI CUI ALL'ART. 8
- I COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE DI CUI ALL'ART. 10

I COORDINAMENTI NAZIONALI UILPA, QUALORA NE RAVVISINO LA NECESSITÀ, AL FINE DI POTER ESPLETARE LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, O PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, POSSONO COSTITUIRE ULTERIORI O DIVERSI COORDINAMENTI RISPETTO A QUELLO PROVINCIALE.

ART. 25
(ORGANI)

SONO ORGANI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE :

- A) IL CONGRESSO;
- B) IL COMITATO DIRETTIVO;
- C) LA DIREZIONE (SE COSTITUITA);
- D) LA SEGRETERIA;
- E) IL TESORIERE;
- F) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 26
(CONGRESSO)

1. IL CONGRESSO È IL MASSIMO ORGANO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE. ESSO DEVE ESSERE TENUTO IN VIA ORDINARIA OGNI QUATTRO ANNI, SECONDO LE MODALITÀ FISSATE DAL COMITATO CENTRALE DELLA UILPA E, COMUNQUE, PRIMA DEL CONGRESSO DELLA UNIONE NAZIONALE; IN VIA STRAORDINARIA QUALORA LO RICHIEDA IL COMITATO DIRETTIVO DEL COORDINAMENTO A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI SUOI COMPONENTI.

2. ELEGGE I DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE DELLA UILPA SECONDO LE NORME EMANATE DAL COMITATO CENTRALE DELL'UNIONE DI CATEGORIA. ELEGGE, INOLTRE, FISSANDONE IL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI:
 - IL COMITATO DIRETTIVO;
 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
3. DECIDE SULLA OPPORTUNITÀ O MENO DI COSTITUIRE LA DIREZIONE NAZIONALE FISSANDONE IL NUMERO DEI COMPONENTI.
4. STABILISCE IL NUMERO DEI COMPONENTI LA SEGRETERIA NAZIONALE.
5. ESAMINA ED APPROVA IL RENDICONTO POLITICO E FINANZIARIO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO, E NE PROGRAMMA L'ATTIVITÀ.

ART. 27
(COMITATO DIRETTIVO)

E' L'ORGANO DI DIREZIONE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ED È RESPONSABILE DELLA PRATICA ATTUAZIONE DEI DELIBERATI DEL CONGRESSO.

HA IL COMPITO DI:

- CONVOCARE IL CONGRESSO, FISSANDONE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO NON IN CONTRASTO CON QUELLE DELL'UNIONE NAZIONALE;
- ELEGGERE LA DIREZIONE (SE PREVISTA), IL TESORIERE; LA SEGRETERIA NAZIONALE ED IL COORDINATORE GENERALE;
- STABILIRE LE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ SINDACALE;
- OVE NON SIA COSTITUITA LA DIREZIONE NAZIONALE AMMINISTRARE IL PATRIMONIO SOCIALE ED APPROVARE IL PREVENTIVO ANNUALE ED IL RENDICONTO CONSUNTIVO;
- DELIBERARE SULLA POLITICA SINDACALE DEL COORDINAMENTO.

SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO SU CONVOCAZIONE DELLA SEGRETERIA.

IL RISPETTO DELLE DECISIONI DEI COMITATI DIRETTIVI NAZIONALI DI COORDINAMENTO VIENE GARANTITO DAL COORDINATORE GENERALE E DALLA SEGRETERIA.

ART. 28
(DIREZIONE NAZIONALE)

- A) LA DIREZIONE - OVE VENGA COSTITUITA - È L'ORGANO ESECUTIVO INCARICATO DEI COMPITI FISSATI DAL CONGRESSO DEL RISPETTIVO COORDINAMENTO NAZIONALE.
- B) E' ELETTO DAL COMITATO DIRETTIVO AL SUO INTERNO.

- C) E' CONVOCATA DALLA SEGRETERIA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE, OPPURE QUANDO LO RICHIEDA UN TERZO DEI PROPRI COMPONENTI.
- D) AMMINISTRA IL PATRIMONIO SOCIALE ED APPROVA IL PREVENTIVO ANNUALE ED IL RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 29
(SEGRETERIA NAZIONALE)

- A) LA SEGRETERIA NAZIONALE È L'ORGANISMO ESECUTIVO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE.
- B) LA SEGRETERIA ATTUA LE DECISIONI DEL COMITATO DIRETTIVO E DELLA DIREZIONE, SVOLGE LE TRATTATIVE SINDACALI RIGUARDANTI IL SETTORE INTERESSATO; ASSICURA LA QUOTIDIANA ATTIVITÀ; GARANTISCE L'INFORMAZIONE A TUTTE LE PROPRIE STRUTTURE E A QUELLE DELLA UILPA; DELIBERA SU TUTTE LE QUESTIONI AVENTI CARATTERE D'URGENZA.
- C) ESSA RISPONDE NEI CONFRONTI DEL COMITATO DIRETTIVO DEL PROPRIO OPERATO E DELL'ATTUAZIONE DEI MANDATI RICEVUTI.
- D) LA SEGRETERIA SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL COORDINATORE GENERALE DEL COORDINAMENTO O QUANDO NE FACCI A RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI LA SEGRETERIA.
- E) IL COORDINATORE GENERALE COORDINA I LAVORI E RAPPRESENTA IL COORDINAMENTO NAZIONALE DI SETTORE DAVANTI A TERZI ED IN GIUDIZIO.

ART. 30
(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

- A) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE È ELETTO DAL CONGRESSO ED ESPRIME AL SUO INTERNO IL PRESIDENTE.
- B) HA IL COMPITO DI CONTROLLARE I DOCUMENTI CONTABILI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE E LA REGOLARITÀ DI TUTTE LE SPESE, SEGNALANDO ALLA SEGRETERIA LE EVENTUALI DEFICIENZE.
- C) I MEMBRI DEL COLLEGIO NON POSSONO RICOPRIRE CARICHE NEGLI ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE.
- D) IL COLLEGIO REDIGE ANNUALMENTE E PRESENTA AL COMITATO DIRETTIVO UNA RELAZIONE SUL PROPRIO OPERATO.

PARTE TERZA **L' UNIONE NAZIONALE**

ART. 31

(ORGANI DELLA UNIONE NAZIONALE LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

SONO ORGANI DELLA UILPA:

1. IL CONGRESSO;
2. IL COMITATO CENTRALE;
3. LA DIREZIONE;
4. LA SEGRETERIA;
5. IL TESORIERE;
6. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
7. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 32

(CONGRESSO E ATTRIBUZIONI)

IL CONGRESSO NAZIONALE È IL MASSIMO ORGANO DELLA UILPA E NE DETERMINA GLI INDIRIZZI POLITICO - SINDACALI.

LE DECISIONI CONGRESSUALI SONO VINCOLANTI PER TUTTE LE STRUTTURE, PER TUTTI GLI ORGANI E PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA UILPA

IL CONGRESSO NAZIONALE:

- A) VERIFICA L'ATTIVITÀ A QUALUNQUE LIVELLO DI TUTTE LE STRUTTURE DELLA UILPA TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO
- B) STABILISCE LE LINEE POLITICO SINDACALI DA SEGUIRE;
- C) ESAMINA ED APPROVA IL RENDICONTO FINANZIARIO;
- D) APPROVA LO STATUTO, LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI DELEGATI ;
- E) ELEGGE IL COMITATO CENTRALE;
- F) ELEGGE IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- G) ELEGGE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- H) ELEGGE I DELEGATI AL CONGRESSO CONFEDERALE.

ART. 33

(CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE)

- A) IL CONGRESSO DEVE ESSERE TENUTO IN VIA ORDINARIA OGNI QUATTRO ANNI, COMUNQUE PRIMA DI QUELLO CONFEDERALE ED IN VIA STRAORDINARIA QUANDO IL COMITATO CENTRALE LO RITENGA NECESSARIO A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI O LA RICHIEDA ALMENO UN TERZO DEGLI ISCRITTI.
- B) LA DATA, LA LOCALITÀ E L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONGRESSO VENGONO FISSATI DAL COMITATO CENTRALE DI NORMA QUATTRO MESI PRIMA DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO STESSO.
- C) IL NUMERO DEI DELEGATI AL CONGRESSO È DETERMINATO, IN PROPORZIONE AL NUMERO DEGLI ORGANIZZATI, DAL COMITATO CENTRALE, CHE STABILISCE ALTRESÌ LE MODALITÀ DELLA LORO PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO STESSO.
- D) IL CONGRESSO È COMPOSTO DAI DELEGATI ELETTI DAI CONGRESSI DEI COORDINAMENTI NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE.
- E) FANNO PARTE DI DIRITTO DEL CONGRESSO, A TITOLO CONSULTIVO, OVE NON SIANO STATI ELETTI COME DELEGATI, I COMPONENTI DEL COMITATO CENTRALE, I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROVIBIRI E COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

**ART. 34
(COMITATO CENTRALE.
ATTRIBUZIONI)**

- A) IL COMITATO CENTRALE È, TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO, IL MASSIMO ORGANO DELIBERANTE DELLA UILPA.
- B) IL COMITATO CENTRALE È COMPOSTO DA 211 COMPONENTI DESIGNATI DAI COORDINAMENTI NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE SULLA BASE DI QUOZIENTI AD ESSI ATTRIBUITI IN RAPPORTO AGLI ISCRITTI. PRIMA DELL'ATTRIBUZIONE DEI QUOZIENTI AI COORDINAMENTI NAZIONALI VENGONO DETTRATTE:
- UNA QUOTA, IN MISURA NON SUPERIORE A 9 UNITÀ, PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELLA STRUTTURA NAZIONALE
 - UN QUOTA PARI AL NUMERO MASSIMO PREVISTO DALLO STATUTO PER LA SEGRETERIA NAZIONALE
 - UN POSTO PER IL SEGRETARIO GENERALE
 - UN POSTO PER IL TESORIERE
 - UN POSTO PER IL PRESIDENTE
- C) PARTECIPANO AL COMITATO CENTRALE CON VOTO CONSULTIVO:
- I COORDINATORI GENERALI DEI COORDINAMENTI NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE O DI ENTE CHE NON RAGGIUNGONO IL QUOZIENTE MINIMO PER POTER ESPRIMERE ALMENO UN MEMBRO;
 - I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;

- I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

D) FANNO COMUNQUE PARTE DEL COMITATO CENTRALE CON DIRITTO DI VOTO I COORDINATORI PROVINCIALI RESPONSABILI UILPA DELLE AREE METROPOLITANE.

E) SONO COMPITI DEL COMITATO CENTRALE DELLA UILPA:

- DELIBERARE IN ORDINE ALLA POLITICA SINDACALE DA ADOTTARE PER ATTUARE GLI INDIRIZZI GENERALI INDICATI DAL CONGRESSO;
- CONVOCARE IL CONGRESSO NAZIONALE SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 32, ELABORANDO LE TESI E I TEMI CONGRESSUALI FISSANDONE LA DATA, IL LUOGO E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO;
- INDICARE AL FINE DEL PRECEDENTE ART.26 PUNTO 1) LE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI;
- DELIBERARE SULLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SINDACALI IN FORMA AUTOMATICA;
- ELEGGERE, AL SUO INTERNO, LA DIREZIONE;
- ELEGGERE, AL SUO INTERNO, IL TESORIERE;
- ELEGGERE, AL SUO INTERNO, IL SEGRETARIO GENERALE;
- ELEGGERE, AL SUO INTERNO, I RESTANTI COMPONENTI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE;
- ELEGGERE, NEL PROPRIO AMBITO, UN PRESIDENTE SCELTO IN CONSIDERAZIONE DELLA SUA PERSONALE ESPERIENZA SINDACALE E DEL CONTRIBUTO DATO ALLA CATEGORIA.

ART. 35

(COMITATO CENTRALE - CONVOCAZIONE)

A) IL COMITATO CENTRALE VIENE CONVOCATO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ED IN VIA STRAORDINARIA OGNI VOLTA CHE NE FACCIA RICHIESTA UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI OPPURE QUANDO LA SEGRETERIA NAZIONALE O LA DIREZIONE LO RITENGA NECESSARIO.

B) LA CONVOCAZIONE DEL COMITATO CENTRALE È EFFETTUATA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA DA INVIARE AI COMPONENTI DI REGOLA 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA, RIDUCIBILI FINO A CINQUE NEI CASI ECCEZIONALI DI COMPROVATA URGENZA.

C) LE RIUNIONI DEL COMITATO CENTRALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO SIANO PRESENTI ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 36

(DIREZIONE - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI)

- A) LA DIREZIONE NAZIONALE È L'ORGANO ESECUTIVO INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DEI DELIBERATI DEL COMITATO CENTRALE ED È ELETTO DAL COMITATO CENTRALE AL SUO INTERNO.
- B) LA DIREZIONE NAZIONALE E' FORMATA DA 77 COMPONENTI.
- C) PARTECIPANO ALLA DIREZIONE CON VOTO CONSULTIVO:
- IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
 - IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
- D) LA DIREZIONE È CONVOCATA DALLA SEGRETERIA NAZIONALE E SI RIUNISCE ALMENO OGNI QUATTRO MESI E, COMUNQUE, OGNI QUALVOLTA NE FACCIA RICHIESTA ALMENO UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI.
- E) AD ESSA COMPETE:
- L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI E DEI RENDICONTI CONSUNTIVI ANNUALI;
 - L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE;
 - LA DECISIONE SULL'AZIONE DISCIPLINARE VERSO GLI ISCRITTI DELLA UILPA, CON DIRITTO DI CONFERIRE DELEGA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE PER I CASI CHE RIVESTONO PARTICOLARE URGENZA;
 - LA DECISIONE PER LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE INADEMPIENTI AI DELIBERATI DELLA UILPA, ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, NONCHÉ DELLE REGOLE DI PERFETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, NOMINANDO, SE NECESSARIO, COMMISSARI AD ACTA;
 - GESTIRE LE MATERIE AD ESSA DELEGATE DAL COMITATO CENTRALE.
- F) LE RIUNIONI DELLA DIREZIONE RISULTANO VALIDE QUANDO SIANO PRESENTI ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI SUOI COMPONENTI.
- G) LA POLITICA DEI DISTACCHI SINDACALI E GLI INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DELLA STESSA PER GLI ORGANI ESECUTIVI SONO DECISI DALLA DIREZIONE NAZIONALE DELLA UILPA.
- H) LA GESTIONE DELLE LIBERTÀ SINDACALI COMPETE ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DELLA UILPA.
- I) LA VERIFICA DEL RENDIMENTO POLITICO DELLE RISORSE UMANE, IMPIEGATO NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI TERRITORI.

ART. 37
(SEGRETERIA NAZIONALE)

- A) LA SEGRETERIA NAZIONALE È L'ORGANO ESECUTIVO DELLA UILPA CHE PROVVEDE ALLA REALIZZAZIONE DEI DELIBERATI DEL COMITATO CENTRALE E DELLA DIREZIONE NAZIONALE; È COMPOSTA DAL SEGRETARIO GENERALE E DA UN NUMERO MASSIMO DI SEI SEGRETARI.
- B) ESSA PROVVEDE ALL'ATTRIBUZIONE, AL SUO INTERNO, DEGLI INCARICHI OPERATIVI.
- C) LA RESPONSABILITÀ DI TALI INCARICHI- FERMO RESTANDO IL CARATTERE COLLEGIALE DELLA SEGRETERIA – È INDIVIDUALE.
- D) LA SEGRETERIA NAZIONALE ATTUA LE DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE E DELLA DIREZIONE, CONDUCE E SVOLGE LE TRATTATIVE SINDACALI, MANTIENE I RAPPORTI CON LE STRUTTURE DELLA UIL, ASSICURA LA QUOTIDIANA ATTIVITÀ SINDACALE, DISCIPLINA I RAPPORTI TRA LE VARIE STRUTTURE.
- E) DELIBERA SU TUTTE LE QUESTIONI CHE HANNO CARATTERE DI URGENZA.
- F) LA SEGRETERIA NAZIONALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE O QUANDO NE FACCIA RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.
- G) I COMPONENTI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE NON POSSONO FARSI RAPPRESENTARE ALLE RIUNIONI A MEZZO DELEGA.
- H) LA SEGRETERIA NAZIONALE FUNZIONA COLLEGIALMENTE E LE DECISIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI, IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DEL SEGRETARIO GENERALE.
- I) LA SEGRETERIA NAZIONALE SI AVVARRA' DI UN UFFICIO STUDI E FORMAZIONE CHE SARA' DOTATO DI UN REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO, DELIBERATO DALLA SEGRETERIA STESSA, E DI UN APPOSITO BUDGET CHE SARA' INSERITO, CON SPECIFICO CAPITOLO, NEL BILANCIO DELLA UILPA.

ART.38

(IL SEGRETARIO GENERALE)

- A) IL SEGRETARIO GENERALE COORDINA I LAVORI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE E RAPPRESENTA LEGALMENTE LA UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO.
- B) PER TALI COMPITI DI COORDINAMENTO È COADIUVATO DA UN UFFICIO DI SEGRETERIA COMPOSTO DA DUE SEGRETARI NAZIONALI DA LUI DESIGNATI.
- C) IN CASO DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA, IL SEGRETARIO GENERALE PUÒ DELEGARE AD ALTRO COMPONENTE LA SEGRETERIA LA RAPPRESENTANZA LEGALE.

ART. 39

(IL TESORIERE)

- A) IN TUTTE LE STRUTTURE VIENE ISTITUITA LA FIGURA DEL TESORIERE, AL QUALE VENGONO ATTRIBUITE TUTTE LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.
- B) IL TESORIERE È IL GARANTE DEL CONTROLLO DELLE COMPATIBILITÀ TRA MEZZI DISPONIBILI E SPESE, NONCHÈ DELLA CONTABILITÀ E REGOLARITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

ART. 40

(IL PRESIDENTE)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE DELLA UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE E DELLA SEGRETERIA NAZIONALE ED ASSOLVE GLI INCARICHI, OPERATIVI O DI RAPPRESENTANZA, CHE QUEST'ULTIMA RITERRA' DI ATTRIBUIRGLI

ART. 41

(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

- A) IL COLLEGIO DEI REVISORI DI CONTI HA IL COMPITO DI CONTROLLARE TRIMESTRALMENTE LA REGOLARITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI DELLA UILPA.
- B) IL COLLEGIO SI COMPONE DI 3 (TRE) MEMBRI ELETTI DAL CONGRESSO TRA GLI ISCRITTI. AL SUO INTERNO NOMINA UN PRESIDENTE.
- C) I MEMBRI DEL COLLEGIO NON POSSONO RICOPRIRE CARICHE NEGLI ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI DELLA UILPA.
- D) IL COLLEGIO REDIGE ANNUALMENTE E PRESENTA AL COMITATO CENTRALE, A COMPLETAMENTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA.
- E) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È TENUTO A COSTITUIRSI ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA DELLA SUA ELEZIONE IN SEDE CONGRESSUALE. LA PRIMA RIUNIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE È CONVOCATA E PRESIDUTA DAL MEMBRO PIÙ ANZIANO DI ETÀ.
- F) LE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO È PRESENTE LA METÀ PIÙ UNO DEI COMPONENTI. LA CONSTATAZIONE DELL'ESISTENZA DEL NUMERO LEGALE VA FATTA ALL'INIZIO DEI LAVORI MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO DI PRESENZA CHE OGNI COMPONENTE È TENUTO A FIRMARE.
- G) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA UILPA SI RIUNIRÀ DI NORMA, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO, OGNI TRE MESI O COMUNQUE ALMENO QUATTRO VOLTE L'ANNO PER IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA UILPA

E LA REGOLARITÀ FORMALE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI TUTTE LE SPESE. COPIA DELLA LETTERA DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE AL TESORIERE.

- H) LA CONVOCAZIONE CONTENENTE DATA E LOCALITÀ DELLA RIUNIONE, AVVIENE, DI NORMA, ALMENO 7 (SETTE) GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE. NEI CASI DI PARTICOLARE MOTIVATA URGENZA, TALE LIMITE PUÒ ESSERE RIDOTTO A 4 (QUATTRO) GIORNI.
- I) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È DOTATO DI UN APPOSITO REGISTRO DEI VERBALI CON LE PAGINE PREVENTIVAMENTE NUMERATE E SIGLATE DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO.
- J) PER OGNI RIUNIONE DEVE ESSERE REDATTO SULL'APPOSITO REGISTRO, IL VERBALE DELLA RIUNIONE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAI COMPONENTI PRESENTI. NEL VERBALE, OLTRE ALLA ANNOTAZIONE SULLA REGOLARITÀ DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE E SUI RISCONTRI CONTABILI, DEVONO ESSERE RIPORTATE LE PRESENZE E LE ASSENZE, NONCHÈ LE PROPOSTE CHE SI RITIENE OPPORTUNO FORMULARE ALLA SEGRETERIA ED ALL'ORGANISMO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA PER GLI OPPORTUNI MIGLIORAMENTI E LE EVENTUALI DEFICIENZE.
- K) COPIA DEL VERBALE DEVE ESSERE CONSEGNATO ENTRO I 5 (CINQUE) GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELLA VERIFICA, ALLA SEGRETERIA.
- L) IL TESORIERE È TENUTO AD ASSISTERE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ED A METTERE A DISPOSIZIONE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
- M) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REDIGE E PRESENTA AL CONGRESSO UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO.

ART. 42

(COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

- A) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI GIUDICA I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI PRIMO GRADO.
- B) IL COLLEGIO SI COMPONE DI 3(TRE) MEMBRI ELETTI DAL CONGRESSO FRA GLI ISCRITTI. AL SUO INTERNO ELEGGE UN PRESIDENTE.
- C) I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI NON POSSONO RICOPRIRE ALTRE CARICHE NEGLI ORGANI DELLA UILPA.
- D) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI È TENUTO A COSTITUIRSI ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA DELLA SUA ELEZIONE IN SEDE CONGRESSUALE. LA PRIMA RIUNIONE, PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE È CONVOCATO E PRESIDUTA DAL COMPONENTE PIÙ ANZIANO DI ETÀ.

- E) LE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO È PRESENTE LA METÀ PIÙ UNO DEI SUOI COMPONENTI. LA COSTATAZIONE DELL'ESISTENZA DEL NUMERO LEGALE VA FATTA ALL'INIZIO DEI LAVORI MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO DI PRESENZA CHE OGNI COMPONENTE È TENUTO A FIRMARE.
- F) IN PRESENZA DI UN RICORSO IL PRESIDENTE CONVOCA IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. LA CONVOCAZIONE CONTENENTE DATA, LOCALITÀ DELLA RIUNIONE E ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI, AVVIENE DI NORMA, ALMENO 7 (SETTE) GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE. NEI CASI DI PARTICOLARE MOTIVATA URGENZA, TALE LIMITE PUÒ ESSERE RIDOTTO A 4 (QUATTRO) GIORNI.
- G) ACQUISITO IL RICORSO, IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PUÒ NOMINARE UN RELATORE SCELTO ALL'INTERNO DEL COLLEGIO STESSO, AL QUALE TRASMETTE GLI ATTI PERVENUTI FISSANDO I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA.
- H) IL PRESIDENTE FISSA LA RIUNIONE PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DEL RICORSO. LA STRUTTURA CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO HA FACOLTÀ DI PRESENTARE MEMORIA SCRITTA ALMENO 5 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL DIBATTIMENTO.
- I) IN APERTURA DEI LAVORI DEL COLLEGIO, IL RELATORE RIFERISCE PRELIMINARMENTE SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE - DA PARTE DELLA STRUTTURA CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - PREVISTE DALLO STATUTO CONFEDERALE E DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
- J) OVE SIANO RICONTRATE IRREGOLARITÀ PROCEDURALI, CHE LEDONO I DIRITTI DEL RICORRENTE, IL COLLEGIO ANNULLA IL PROVVEDIMENTO SENZA ENTRARE NEL MERITO DEGLI ADDEBITI CONTESTATI ALL'ISCRITTO E NE DA COMUNICAZIONE NEI 5 GIORNI SUCCESSIVI, A MEZZO RACCOMANDATA A.R., ALL'ISCRITTO ED ALLA STRUTTURA UILPA CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO CON PROCEDURA IRREGOLARE. LA SANZIONE PERDE IMMEDIATAMENTE EFFICACIA E PER GLI STESSI FATTI NON PUÒ ESSERE INIZIATO NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELL'ISCRITTO, PRESSO LA STESSA STRUTTURA.
- K) NEL CASO IN CUI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI NON SIA COMPETENTE A DECIDERE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE, IL RICORSO VIENE TRASMESSO AUTOMATICAMENTE AL COLLEGIO COMPETENTE DANDONE COMUNICAZIONE, PER CONOSCENZA, AL RICORRENTE. IN QUESTA IPOTESI IL TERMINE PER L'ASSUNZIONE DELLA DECISIONE DECORRE DALLA DATA DI RICEZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL NUOVO COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
- L) ACCERTATA LA RISPONDENZA DELLE PROCEDURE E DELLA COMPETENZA A DECIDERE, IL COLLEGIO, UDITE LE OSSERVAZIONI DEL RELATORE, ENTRA NEL MERITO DEL RICORSO E, OVE SIA ACQUISITA AGLI ATTI ESPLICITA RICHIESTA SCRITTA, CONVOCA L'ISCRITTO PER LE CONTRODEDUZIONI. E' FACOLTÀ DEL COLLEGIO CONVOCARE IN OGNI CASO TUTTE LE PARTI CHE RITENGA NECESSARIO SENTIRE ANCHE IN ASSENZA DI ESPLICITA RICHIESTA.

- M) PER OGNI RIUNIONE DEVE ESSERE REDATTO UN VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAI COMPONENTI PRESENTI.
- N) QUALORA FOSSE CONSTATATA LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, IL COLLEGIO VIENE RICONVOCATO. SE ANCHE LA SECONDA RIUNIONE NON PUÒ AVERE LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, IL COLLEGIO VIENE NUOVAMENTE CONVOCATO E DECIDE CON QUALSIASI NUMERO DI PRESENTI. TALE PROCEDURA DEVE ESSERE REALIZZATA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA RICEZIONE DEL RICORSO.
- O) AI FINI DEL CALCOLO DEI 60 (SESSANTA) GIORNI PER LA DECISIONE DEL RICORSO, I TERMINI DI PRONUNCIAMENTO RIMANGONO SOSPESI DAL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO, NONCHÈ DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL CONGRESSO E NEI 15 (QUINDICI) GIORNI SUCCESSIVI NECESSARI PER L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO COLLEGIO.
- P) L'ESITO DEL RICORSO DEVE ESSERE COMUNICATO ALLA PERSONA INTERESSATA NEI 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECISIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A.R.. ENTRO LO STESSO TERMINE DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE SULL'ESITO DEL RICORSO ALLA STRUTTURA CHE HA PROPOSTO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ED ALLA CONFEDERAZIONE.
- Q) IL GIUDIZIO FAVOREVOLE AL RICORSO COMPORTA LA DECADENZA AUTOMATICA DEL PROVVEDIMENTO. PER GLI STESSI FATTI NON PUÒ ESSERE INIZIATO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELL'ISCRITTO DALLA MEDESIMA O DA ALTRA STRUTTURA.
- R) IL GIUDIZIO SFAVOREVOLE AL RICORSO COMPORTA LA CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO.
- S) IL PRONUNCIAMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO CONFEDERALE DEI PROBIVIRI CONCLUDE IL GIUDIZIO PER QUALSIASI LIVELLO DELL'ORGANIZZAZIONE.

ART.43

(NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO)

- A) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ED IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI HANNO SEDE PRESSO LA UILPA E POSSONO AVVALERSI DELLA STRUTTURA DELLA UILPA PER L'ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, LA TENUTA DEGLI ATTI, IL DEPOSITO DEI VERBALI E QUANT'ALTRO NECESSARIO.
- B) LE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO SOSTENUTE DAI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO POSSONO ESSERE RIMBORSATE DALLA UILPA SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI DI SPESA.

PARTE QUARTA

NORME GENERALI

ART.44

(FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI)

- A) TUTTI GLI ISCRITTI, NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO, POSSONO PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI E DELLE CARICHE A TUTTI I LIVELLI.
- B) LA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANISMI, CONTENENTE DATA, ORA, LOCALITÀ DELLA RIUNIONE E ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI, AVVIENE PER ISCRITTO DI NORMA ALMENO 15 (QUINDICI) GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE. NEI CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ ED URGENZA TALE LIMITE PUÒ ESSERE RIDOTTO. NEL CASO DI RIUNIONI IN CUI È PREVISTO IL VOTO DI MERITO SULLE QUESTIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL LIMITE DI TEMPO NON PUÒ ESSERE INFERIORE A 5 (CINQUE) GIORNI.
- C) EVENTUALI VARIAZIONI DELL'ORDINE DEI LAVORI INDICATI NELL'ORDINE DEL GIORNO DEBBONO ESSERE PRESENTATE ED EVENTUALMENTE POSTE IN VOTAZIONE ALL'APERTURA DEI LAVORI STESSI.
- D) I COMPONENTI DEGLI ORGANISMI HANNO L'OBLIGO DI ASSICURARE LA PRESENZA FIN DALL'INIZIO E PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI.
- E) OGNI ORGANISMO POTRÀ DECIDERE LE MODALITÀ ED I TEMPI DI INTERVENTO DEI SUOI COMPONENTI.
- F) LE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO È PRESENTE ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI SUOI MEMBRI EFFETTIVI.
- G) LE DECISIONI DEGLI ORGANISMI DI VOTO VENGONO ASSUNTE A MAGGIORANZA SEMPLICE SALVO I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLO STATUTO E DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.
- H) NEL CASO IN CUI TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO PER QUALSIASI MOTIVO SI DOVESSERO CREARE DELLE VACANZE DI UNO O PIÙ COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VOTO O DI DIREZIONE DI QUALSIASI LIVELLO, SI PROCEDERÀ CON DECISIONE DELL'ORGANISMO DI VOTO MEDESIMO, SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA, CON DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, AL REINTEGRO DEI POSTI VACANTI NEL RISPETTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA.

ART. 45

(DEMOCRAZIA INTERNA)

LA VITA INTERNA DELLA UILPA SI ISPIRA AI PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA E DELLA PARTECIPAZIONE.

IN PARTICOLARE:

- A) TUTTI GLI ISCRITTI POSSONO CONCORRERE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ED ALLA FORMAZIONE DELLE CARICHE A TUTTI I LIVELLI;
- B) TUTTE LE CARICHE SONO ELETTIVE;
- C) TUTTE LE STRUTTURE DEBONO GARANTIRE LA PIÙ AMPIA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE SULLE QUESTIONI POSTE IN DISCUSSIONE NEL RISPETTO DELLE CONVINZIONI POLITICHE E RELIGIOSE DI OGNUNO. AL TEMPO STESSO, PER GARANTIRE L'INDIPENDENZA DELLA UILPA, NON È PERMESSA LA COSTITUZIONE DI CORRENTI POLITICHE, LA PRESENTAZIONE DI MOZIONI PRECONGRESSUALI O DI LISTE DI CORRENTE ED È FATTO DIVIETO DI ALLOCARE SEDI SINDACALI PRESSO SEDI DI PARTITO;
- D) TUTTE LE DECISIONI SONO VALIDE SE ADOTTATE DAGLI ORGANI COMPETENTI IN RIUNIONI VALIDAMENTE CONVOCATE E COSTITUITE.

ART. 46
(INCOMPATIBILITÀ INTERNE E FUNZIONALI)

LE INCOMPATIBILITÀ SONO QUELLE PREVISTE DALLE NORME CONFEDERALI.
LE NORME PER LE INCOMPATIBILITÀ INTERNE ALLA UILPA SARANNO DEFINITE CON UN REGOLAMENTO APPROVATO DAL COMITATO CENTRALE.

ART. 47
(RAPPORTI TRA LA UILPA E LE STRUTTURE)

L'INTERVENTO PER LE GESTIONI STRAORDINARIE AI VARI LIVELLI DEVE ESSERE DECISO A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DELL'ORGANO COLLEGIALE DELLA STRUTTURA DI LIVELLO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE ALLORCHÈ SI VERIFICHINO I SEGUENTI CASI:

- INESISTENZA DI UN ORGANO DIRIGENTE;
- NON FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI;
- INCAPACITÀ DI ESPRIMERE LA SEGRETERIA;
- ACCERTATE GRAVI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE E NEL TESSERAMENTO;
- ESISTENZA DI UN'AZIONE ESTERNA CONTRASTANTE CON GLI INDIRIZZI APPROVATI DAGLI ORGANI STATUTARI DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA O DELLA CONFEDERAZIONE, CAPACE DI PROVOCARE DISORIENTAMENTO E DISGREGAZIONE, DANNEGGIANDO IL PRESTIGIO DELL'ORGANIZZAZIONE;
- CONGRESSO CONVOCATO SENZA IL RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE.

ART. 48
(INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI)

IN CASO DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CIASCUNA STRUTTURA, È RICONOSCIUTA FACOLTÀ DI INTERVENTO PER LA CONVOCAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE DELLA STRUTTURA RISPETTIVAMENTE:

- ALL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA: SUI COORDINAMENTI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SUI COORDINAMENTI NAZIONALI;
- AI COORDINAMENTI NAZIONALI: SUI COORDINAMENTI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE O ENTE.

ART. 49
(RISPETTO DELLO STATUTO)

TUTTI GLI ISCRITTI ALLA UILPA, E IN PARTICOLARE COLORO CHE RICOPRONO CARICHE DIRETTIVE NEGLI ORGANISMI DI BASE, ORGANI DI CATEGORIA, PROVINCIALI O NAZIONALI, SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO E AD APPLICARE LE DECISIONI PRESE DAI COMPETENTI ORGANI.

ART. 50
(PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

- 1) L'ISCRITTO ALLA UILPA CHE VIÒLI L'ART. 49 DEL PRESENTE STATUTO O CHE SI RENDA COMUNQUE RESPONSABILE DI INFRAZIONE DI NATURA POLITICO-SINDACALE O CHE COMUNQUE ABBA POSTO IN ESSERE COMPORTAMENTI LESIVI DELL'INTERESSE E DEL BUON NOME DELL'ORGANIZZAZIONE INCORRE, SECONDO LA GRAVITÀ DELLA MANCANZA, NELLE SEGUENTI SANZIONI:
 - a) RICHIAMO SCRITTO;
 - b) SOSPENSIONE DA UNO A SEI MESI DALL'ISCRIZIONE;
 - c) SOSPENSIONE O DESTITUZIONE DALLE CARICHE RICOPERTE;
 - d) ESPULSIONE.
- 2) L'AZIONE DISCIPLINARE COMPETE AGLI ORGANISMI DI VOTO AI VARI LIVELLI DELL'ORGANIZZAZIONE ED OGNI ORGANISMO LA ESERCITA VERSO I PROPRI ISCRITTI NELL'AMBITO DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. NEL CASO DI ISCRITTI TITOLARI DI INCARICHI SINDACALI, GLI ORGANISMI DI VOTO NON POSSONO ESERCITARE L'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI CHE FANNO PARTE DI ORGANISMI SUPERIORI. IN QUESTI CASI L'ORGANISMO DI VOTO PROPORRÀ L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ALLA STRUTTURA SINDACALE SUPERIORE. I PROVVEDIMENTI SONO ADOTTATI CON LA SEGUENTE NORMATIVA:
 - a) IL RICHIAMO SCRITTO PUÒ ESSERE ADOTTATO DA QUALSIASI ORGANISMO DI VOTO NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI NELL'AMBITO DELLA SFERA STATUTARIA DI COMPETENZA.TALE SANZIONE VIENE ADOTTATA CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI;
 - b) LA SOSPENSIONE O LA DESTITUZIONE DALLE CARICHE PUÒ ESSERE ADOTTATA DA CIASCUNO ORGANISMO DI VOTO NEI CONFRONTI DI UNO O PIÙ DIRIGENTI CHE LO COMPONGONO O DIRETTAMENTE DALLA DIREZIONE NAZIONALE CONFEDERALE.

- c) L'ESPULSIONE PUÒ ESSERE PROPOSTA DA QUALUNQUE STRUTTURA DELLA UIL E PUÒ ESSERE DECISA SOLO DALLA DIREZIONE NAZIONALE CONFEDERALE.
- 3) LE SANZIONI DI CUI AI PUNTI B) E C) SONO ADOTTATE CON LA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI DEI PRESENTI. NEL CASO DI COMPROVATA URGENZA IL PROVVEDIMENTO SUI PUNTI B) E C) PUÒ ESSERE ASSUNTO DALLA SEGRETERIA DELLA STRUTTURA COMPETENTE DOPO UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE CON LA CONFEDERAZIONE. IN QUESTO CASO IL PROVVEDIMENTO SARÀ SOTTOPOSTO A RATIFICA DELL'ORGANISMO DI VOTO CON MAGGIORANZA DI 2/3 DEI PRESENTI.
- 4) NEI CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ E URGENZA LA DECISIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ISCRIZIONE, OVVERO DELLA SOSPENSIONE O DESTITUZIONE DALLA CARICHE RICOPERTE E DI ESPULSIONE DALLA U.I.L., QUALSIASI SIA IL LIVELLO DI APPARTENENZA DELL'ISCRITTO OGGETTO DELLA POSSIBILE SANZIONE, PUÒ ESSERE ASSUNTA DIRETTAMENTE DALLA SEGRETERIA CONFEDERALE. IN QUESTO CASO IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO ALLA DIREZIONE NAZIONALE ALLA SUA PRIMA RIUNIONE UTILE E RATIFICATO CON IL VOTO QUALIFICATO DI DUE TERZI DEI PRESENTI.
- 5) L'ORDINE DEL GIORNO CON IL QUALE VIENE CONVOCATO L'ORGANISMO DI VOTO DOVRÀ PREVEDERE FORMALMENTE LA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE ALL'ISCRITTO OGGETTO DELLA POSSIBILE SANZIONE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA A.R. SPEDITA ALMENO 7 (SETTE) GIORNI PRIMA DELLA DATA DI RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VOTO.
- 6) L'INTERESSATO, RICEVUTA LA COMUNICAZIONE, PUÒ FORNIRE CONTRODEDUZIONI SCRITTE ALL'ORGANO ABILITATO A DECIDERE.
- 7) IL PROVVEDIMENTO DIVENTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO E VA COMUNICATO PER ISCRITTO, MEDIANTE RACCOMANDATA A.R., ENTRO I 5 (CINQUE) GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA SUA ADOZIONE ALLA PERSONA INTERESSATA, AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI COMPETENZA ED ALLE STRUTTURE CONFEDERALE E DI CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'ISCRITTO.
- 8) AVVERSO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DI NATURA DISCIPLINARE, LA PERSONA INTERESSATA PUÒ PRESENTARE RICORSO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI COMPETENTE.
- 9) IL RICORSO DEVE ESSERE INVIATO A MEZZO PLICO RACCOMANDATO A.R., ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 7 (SETTE) GIORNI DALLA DATA IN CUI È STATA RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E, PER CONOSCENZA, AL SEGRETARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO STESSO. NEL RICORSO L'ISCRITTO DEVE PRECISARE LE RAGIONI POSTE A BASE DEL RICORSO.
- 10) RICEVUTO IL RICORSO, IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DISPONE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

11) IL RICORSO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO RELATIVO ALLA DESTITUZIONE DALLA CARICA RICOPERTA E DI ESPULSIONE, CHE RIMANGONO DI COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE, DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DIRETTO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA STESSA STRUTTURA CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO O, IN ASSENZA, DELLA STRUTTURA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE.

ART. 51
(LIMITI DI ETÀ)

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLA CARICA DI SEGRETARIO GENERALE, SEGRETARIO RESPONSABILE O DI COMPONENTE DELLA SEGRETERIA NELLE STRUTTURE UILPA I LAVORATORI NON PIU' IN SERVIZIO E CHE ABBIANO SUPERATO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ' AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA.

PARTE QUINTA
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 52
(MODIFICA DELLO STATUTO)

IL PRESENTE STATUTO NON PUÒ ESSERE MODIFICATO CHE DAL CONGRESSO DI CATEGORIA.

ART. 53
(VALIDITÀ DELLO STATUTO)

IL PRESENTE STATUTO REGOLA IN VIA DIRETTA IL FUNZIONAMENTO DELL' UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI TUTTE LE SUE STRUTTURE.

ART. 54
(RINVIO ALLO STATUTO CONFEDERALE)

LE SITUAZIONI NON PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO SONO REGOLATE DALLO STATUTO CONFEDERALE DELLA UIL E DAL SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO.